

PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE PER LA DURATA DI MESI 48

Allegato al Disciplinare di Gara
Capitolato Speciale d'Appalto

INDICE

ART. 1	Oggetto dell'appalto, importo e durata
ART. 2	Caratteristiche della fornitura e specifiche tecniche
ART. 3	Condizioni della fornitura e prestazioni comprese
ART. 4	Obblighi specifici del fornitore
ART. 5	Consegna della fornitura
ART. 6	Accettazione della fornitura e controlli quantitativi/qualitativi
ART. 7	Fatturazione e modalità di pagamento
ART. 8	Obblighi dell'affidatario in materia di sicurezza
ART. 9	Penali
ART. 10	Recesso e risoluzione contrattuale – Clausola risolutiva espressa
ART. 11	Garanzia provvisoria e definitiva
ART. 12	Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
ART. 13	Clausola revisione prezzi
ART. 14	Trasparenza - Anticorruzione

Costituiscono parte integrante gli allegati:

- Allegato 1_ Lista fornitura

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA

La presente procedura indetta da Arpa Piemonte (di seguito anche “Amministrazione Aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante” o “Agenzia”) è finalizzata all’individuazione di uno o più Operatori Economici (di seguito anche “Ditta Aggiudicataria” o “Ditta Fornitrice” o “Fornitore” o “Appaltatore”) con cui stipulare un Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.lgs. 36/2023., per la fornitura di materiali consumabili per strumentazione necessari ai laboratori di Arpa Piemonte per lo svolgimento delle attività di analisi.

La procedura è costituita da un unico lotto unico di prodotti specifici, materiali di consumo e ricambistica destinata al parco strumentale di media e alta tecnologia di Arpa Piemonte riconducibili alle seguenti categorie:

CATEGORIA Arpa	DESCRIZIONE
CCA	<i>Colonne cromatografiche e accessori</i>
ASC	<i>Accessori per cromatografia</i>
CRT	<i>Colonnine per preparativa, resine, trappole</i>
APC	<i>Accessori ph e conducibilità, chimica di base</i>
ASM	<i>Accessori analisi metalli e analisi elementare</i>

La durata dell’Accordo Quadro, ovvero il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi (di seguito anche “Ordinativo” o “Ordine di Fornitura”), decorrente dalla stipula del contratto di adesione all’Accordo Quadro con ciascuno degli Operatori Economici individuati, è pari a **mesi 48** (quarantotto).

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, dato dalla somma dei singoli Contratti Attuativi, è pari a **1.100.000,00 euro** IVA esclusa. Non sono previsti opzioni e rinnovi.

L’Accordo Quadro si intende concluso allo scadere della durata contrattualmente prevista e, in ogni caso, al raggiungimento dell’importo complessivo stabilito, anche qualora ciò avvenga prima della scadenza dell’Accordo.

L’Agenzia si riserva la facoltà nel corso di validità del contratto di sospendere, stralciare o variare la lista di fornitura per quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito del mutamento negli indirizzi tecnico scientifici o di innovazioni nella normativa tecnica di settore.

ART.2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche dei prodotti oggetto di fornitura sono descritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati. In particolare, i prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche indicate nella “*Lista fornitura*” allegata al presente Capitolato e che ne costituisce parte integrante.

Gli Operatori Economici che presentano offerta devono compilare il documento denominato - “*Dettaglio tecnico-economico*”, allegato al Disciplinare di gara e che ne costituisce parte integrante allegando altresì la scheda tecnica del prodotto.

Le specifiche tecniche degli articoli richiesti sono le seguenti:

CATEGORIE ARPA	SPECIFICHE TECNICHE
tutte	Di ogni articolo delle diverse categorie, vengono fissate le caratteristiche tecniche. I prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche descritte nella "LISTA FORNITURA"
tutte	i prodotti offerti dovranno essere sempre accompagnati da scheda tecnica esaustiva, specifica del lotto di produzione, e ove previsto, da scheda di sicurezza redatta in conformità alla normativa vigente.
tutte	In caso di indisponibilità temporanea o definitiva del prodotto, è possibile proporre un nuovo prodotto compatibile, fornendo a corredo una dichiarazione di indisponibilità motivata e le caratteristiche tecniche nel nuovo prodotto offerto che ne attestino l' idoneità rispetto agli utilizzi attesi. L'effettiva conformità del prodotto offerto in sostituzione sarà valutata dal Laboratorio caso per caso.
ASC CRT ASM	Ove la lista di fornitura lo preveda, in caso di offerta di prodotto equivalente, questo deve essere fornito corredato di documentazione tecnica che ne attesti l'effettiva equivalenza e compatibilità.
tutte	I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio
tutte	I prodotti dovranno essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne l'integrità e la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.
tutte	Qualora sia prevista una scadenza dovrà essere indicato per ciascun prodotto il periodo di validità commerciale (data inizio validità e data scadenza, o data inizio validità e numero mesi di validità) ed i prodotti dovranno essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo originario.
tutte	I confezionamenti indicati si riferiscono a quanto acquistato nel tempo dall'Agenzia, tali indicazioni sono da ritenersi NON VINCOLANTI .

Nella lista di fornitura è specificato, per ciascun articolo, se il prodotto richiesto è in via esclusiva un prodotto originale o se sono ammessi prodotti equivalenti. Trattandosi di prodotti peculiari e ricambistica per strumentazione analitica di media ed alta tecnologia si rende necessario richiedere in via esclusiva il **PRODOTTO ORIGINALE** in tutti i casi in cui la strumentazione installata, le tecnologie utilizzate, i metodi analitici e le prove accreditate richiedano prodotti con caratteristiche tecniche uniche, escludendo l'utilizzo di prodotti differenti da una specifica marca/produttore.

Sempre in relazione alla tipicità dei prodotti richiesti, si è ritenuto necessario, per maggior dettaglio e chiarezza, indicare nella lista di fornitura uno specifico produttore, solitamente corrispondente al produttore dello strumento, unitamente al codice catalogo del produttore stesso. Tale indicazione è da ritenersi vincolante nel caso di prodotti per i quali si richiede l'originale, mentre è da considerarsi puramente indicativa e non vincolante per tutti i prodotti per i quali è stata prevista anche la fornitura di equivalenti. In tal caso l'indicazione di produttore e codice prodotto è unicamente finalizzata a meglio descrivere le caratteristiche peculiari del prodotto stesso agevolando l'individuazione di eventuali prodotti con caratteristiche equivalenti compatibili con le apparecchiature in dotazione dell'Agenzia.

Nel caso di offerta di prodotti equivalenti è possibile richiedere ad Arpa di fornire informazioni specifiche circa la tecnica analitica e la marca/modello della strumentazione cui è destinato il prodotto.

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, gli Operatori Economici si impegnano ad accettare gli Ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali ivi stabilite, sino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro e a fornire per tutta la durata dell'Accordo Quadro i prodotti offerti in sede di gara e identificati con preciso codice/articolo. A seguito dell'affidamento del singolo Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e relativo allegato e negli atti di gara.

I quantitativi di fornitura non sono predeterminati e restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze effettive dei laboratori.

In attuazione dell'art 22 del D.lgs 209/2024, modificativo dell'art 59 del D.Lgs 36/2023 al fine di garantire la programmazione delle forniture e il valore stimato dei contratti attuativi, si riportano a seguire le percentuali degli ordinativi storici effettuati negli ultimi quattro anni dei prodotti costituenti l'Accordo Quadro in questione:

CATEGORIA Arpa	DESCRIZIONE	% rispetto all'importo di gara
CCA	Colonne cromatografiche e accessori	47%
ASC	Accessori per cromatografia	19%
CRT	Colonnine per preparativa, resine, trappole	3%
APC	Accessori ph e conducibilità, chimica di base	2%
ASM	Accessori analisi metalli e analisi elementare	29%

Per quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008, trattandosi di mere forniture, fatti salvi i rischi specifici propri delle imprese appaltatrici, non si ravvisano rischi derivanti da interferenze con le attività dell'Agenzia.

In caso di provvedimenti di ritiro dal mercato di lotti non conformi Il Fornitore sarà tenuto al ritiro immediato di quanto presente presso Arpa, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con prodotto di identiche caratteristiche tecniche.

Ogni comunicazione riguardante la fornitura, ivi compresa qualsiasi variazione inerente ai prodotti aggiudicati (ad esempio eliminazione prodotto, variazione confezionamento, etc.) dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpa a mezzo PEC dovrà essere inviata alla Struttura Acquisti di Arpa Piemonte (acquisti@pec.arpa.piemonte.it; acquisti@arpa.piemonte.it), al DEC e alla Sede Ricevente.

3.1 Indisponibilità di un prodotto

Entro i termini di evasione dell'Ordine, il Fornitore dovrà dare comunicazione della **indisponibilità temporanea o definitiva** del prodotto ad Arpa Piemonte tramite PEC, fornendo una dichiarazione di indisponibilità motivata e proponendo contestualmente, ove possibile, la sostituzione dei prodotti con articoli aventi identiche caratteristiche tecniche, senza alcuna variazione delle condizioni contrattuali.

Qualora, per comprovate e documentate cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, la cessata produzione, ovvero l'obsolescenza delle apparecchiature i cui ricambi non risultino più disponibili), la Ditta aggiudicataria non sia più in grado di fornire il prodotto aggiudicato, la stessa potrà proporre prodotti compatibili in sostituzione di quelli previsti. La proposta sarà oggetto di nuova

valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione, fermo restando il mantenimento del medesimo prezzo unitario. In tal caso, Arpa Piemonte si riserva la facoltà di:

- richiedere una campionatura del prodotto sostitutivo per valutarne la compatibilità con la strumentazione in dotazione;
- rifiutare il nuovo prodotto offerto quando lo ritenga non perfettamente rispondente alle caratteristiche richieste.

In quest'ultima ipotesi, il prodotto aggiudicato sarà stralciato dalla graduatoria e Arpa Piemonte provvederà ad affidare la fornitura al fornitore successivo in graduatoria. Ove questo non sia possibile, si procederà con un nuovo confronto competitivo.

ART. 4 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE

4.1 Obblighi inerenti alla fornitura

Il Fornitore è tenuto a:

- a)** fornire per tutta la durata del contratto i prodotti offerti ed aggiudicati, identificati con preciso codice/articolo.
- b) comunicare tempestivamente eventuali intervenute variazioni e/o problematiche relative ai prodotti oggetto di fornitura.**
- c)** consegnare il materiale ordinato qualunque sia l'importo degli Ordini. L'Agenzia riconoscerà un concorso spese per la consegna di euro 20,00 o.f.e. per ciascuna Sede per ordini inferiori a euro 100,00 o.f.e.
- d)** farsi carico delle spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture Arpa riceventi i prodotti (di seguito anche "Sedi dell'Agenzia" o "Strutture Riceventi" o "Sedi di Consegna"), indicate nel successivo Art. 5.3, e di ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento.
- e)** fornire in modalità informatica tutta la documentazione necessaria o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti. Le Schede di Sicurezza, ove previste, dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni. **Le schede di sicurezza saranno richieste al Fornitore prima della stipula del Contratto, e dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: Struttura Acquisti di Arpa Piemonte (PEC: acquisti@pec.arpa.piemonte.it; PEO: acquisti@arpa.piemonte.it).** Il fornitore avrà altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente agli indirizzi sopra riportati ed ai recapiti delle sedi riceventi indicati al punto successivo, tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati ad esse.
- f)** sostenere gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto, che si intendendo in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.
- g)** farsi carico delle eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.
- h)** a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione (di seguito anche "DEC") e a dare immediata comunicazione per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.

4.2 Obblighi inerenti alla sicurezza

Il Fornitore è tenuto a:

- a) garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei propri prodotti così come stabilito dal Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e dal Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele e loro successive modifiche e aggiornamenti.
- b) provvedere a e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- c) eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.
- d) osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

4.3 Obblighi di riservatezza

Il Fornitore:

- a) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso o, comunque, abbia conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- b) assume ogni responsabilità conseguente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale che altri possano vantare in relazione all'appalto in oggetto e si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpa da eventuali azioni giudiziali che siano nell'eventualità promosse da terzi, assumendosi tutti gli oneri conseguenti, incluso il risarcimento dei danni verso terzi e le spese giudiziali e legali che dovessero derivare in capo ad Arpa medesima.
- c) è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e del rispetto dei diritti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, Arpa Piemonte potrà dichiarare risolto di diritto ex art. 9.2 il rapporto contrattuale, fermo restando l'integrale risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia. L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART.5 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

Ogni contratto/ordine di fornitura avrà un proprio codice CIG ulteriore (**CIG derivato**) rispetto al codice CIG dell'accordo quadro.

Ogni contratto/ordine di fornitura, emesso in funzione delle necessità delle varie strutture dell'Agenzia, dovrà essere evaso entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC da parte del fornitore.

La Ditta aggiudicataria, ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, **previo accordo scritto con la Struttura ordinante**, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. **La Struttura Ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del termine di consegna, subordinatamente alla**

verifica che la ritardata consegna non crei alcun danno all’Agenzia e non comprometta la regolare esecuzione dell’attività di analisi. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile.

In caso di ritardo di consegna superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi oltre i termini contrattualmente previsti, Arpa si riserva di procedere ad acquisire diversamente il prodotto.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta presso ciascuna Sede dell’Agenzia indicata nel Contratto Attuativo, negli orari giornalieri di seguito indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, fatta salva la diversa pattuizione dell’orario, da concordare con la singola Sede.

Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate. Possono essere tuttavia concordate con le singole sedi ordinati consegne parziali o scaglionate e le relative tempistiche.

Le sedi e gli orari di consegna sono:

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario apertura (escluso il sabato e giorni festivi)
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 33 Magazzino piano interrato accesso diretto ai mezzi con rampa	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
CUNEO	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 13 - Cuneo Magazzino piano interrato accesso diretto ai mezzi con rampa	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
GRUGLIASCO	Via Sabaudia, 164 Grugliasco (TO) Magazzino al piano terreno	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
NOVARA	V.le Verdi, 3 - Novara Magazzino al piano terreno	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30

L’eventuale modifica delle Sedi di consegna durante la vigenza contrattuale verrà prontamente comunicata all’Aggiudicatario.

In caso di errata consegna in una Sede diversa da quella di destinazione, Arpa Piemonte invierà con debito anticipo comunicazione all’Aggiudicatario, il quale è tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta Sede di destinazione. In questo caso i termini di consegna continueranno a decorrere fino al giorno dell’avvenuta consegna presso la Sede corretta. Qualora il termine di consegna sia decorso si applicheranno le penalità di cui all’art 9 del presente documento.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto. Il documento di trasporto dovrà contenere:

- il numero e data del contratto/ordinativo trasmesso alla ditta;
- codice CIG specifico del contratto/ordinativo (**CIG derivato**);
- l’indicazione della sede di consegna e dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell’Agenzia;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione e l’utilizzo

- dei prodotti;
- Eventuali aggiornamenti delle Schede di sicurezza

Si precisa che l'Agenzia non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce. Anche in casi di urgenza, qualora il fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati per il recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull'Agenzia, per eventuali spese aggiuntive sostenute.

ART. 6 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

L'accettazione della fornitura da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi intrinseci riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

In fase di valutazione verrà verificata, per ogni singolo prodotto, la conformità ai requisiti di cui all'articolo 2. Tale verifica su qualità, validità e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuata dal personale incaricato del Laboratorio entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, da considerarsi quale termine per l'accertamento della conformità della merce. Decorso tale termine senza che l'Agenzia abbia sollevato eccezioni il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato. In caso contrario, la Stazione Appaltante provvederà a rilasciare attestazione di non conformità della merce.

La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta Affidataria, e dovrà, a sue spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità, ai sensi dell'art.9 punto B del presente capitolato. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 9 del presente capitolato.

ART. 7 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Ditta Fornitrice dovrà emettere per ogni contratto/ordinativo una fattura per ogni Sede di Consegna.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: **UFUD7K**.
- 2) il codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) specifico del contratto/ordinativo (CIG derivato).
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- 4) La Struttura Liquidante definita a seguito della stipula del Contratto Attuativo.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo “*split payment*” o “scissione dei pagamenti”.

La liquidazione delle fatture avverrà previo positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal precedente Art. 6.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri Dipendenti. Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

ART. 9 – PENALI

Nel caso di stipula di contratti Ordinativi di Fornitura, il rispetto di quanto previsto dal presente articolo del Capitolato sarà verificato a cura del Direttore dell'Esecuzione (di seguito anche “DEC”).

Le penali per inadempimento sono le seguenti:

A. In caso di ritardo nella consegna. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia **una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Attuativo.** Per i ritardi nella consegna, le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora, salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore.

B. In caso di non conformità della merce consegnata. La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art.5 del presente capitolato sarà considerata “mancata consegna”. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero decorso inutilmente il termine previsto nel presente capitolato senza che la Ditta Aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte, l'Agenzia provvederà ad applicare **una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Attuativo** per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l'Agenzia provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo. È sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti del fornitore dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Qualora non vi siano crediti o siano gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato su crediti del Fornitore dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia.

ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arpa Piemonte potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro nonché dai singoli contratti Attuativi, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del Codice Civile (Recesso unilaterale dal contratto). Del recesso sarà data comunicazione mediante PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tenendo indenne il fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno.

L'Agenzia si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 (dieci) giorni da darsi in forma scritta mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale nei seguenti casi:

- indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti Attuativi;
- ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza dell'Accordo Quadro;
- cessione dell'azienda, per cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia;
- importo delle penali applicate superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora Arpa Piemonte si avvalga di tale clausola, è sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti nei confronti della Ditta aggiudicataria.

ART. 11 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al

1% (uno per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro posto a base di gara, ai sensi e con le modalità previste dall'art.106 comma 1 del D.Lgs 36/2023. Si applicano le riduzioni di cui al comma 8 del medesimo articolo. L'importo viene posto all'1% in quanto si ritiene che la prestazione oggetto della procedura, rappresentata da mera fornitura di prodotti a listino, presenti un basso rischio per lo svolgimento delle prestazioni in caso di eventuale aggiudicazione e risulti essere proporzionato all'oggetto dell'affidamento.

Garanzia definitiva. Le Ditte Aggiudicatrici sono tenute a costituire una garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è pari al 1% dell'importo totale dell'accordo quadro

La garanzia è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione, fino a un limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito.

Al termine di ciascun anno di durata dell'accordo quadro, sarà comunicato ai sottoscrittori l'importo contrattuale residuo, al fine di consentire l'eventuale riduzione delle somme oggetto di garanzia.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di garanzia.

Non si ritiene di applicare fideiussione per i singoli contratti attuativi che potrebbero essere numerosi e di basso importo ed i costi per gli operatori economici potrebbero, in taluni casi, essere superiori all'ordinativo e si potrebbe ravvisare la violazione del principio di proporzionalità dell'appalto.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs.36/2023 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Subappaltante che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o oggetto del contratto di appalto;
- all'atto dell'offerta il fornitore abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.94 del D.Lgs. 36/2023

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 13 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice individuato sulla base dell'All.II.2 Bis del D.Lgs 36/2023 smi del Prezzo alla Produzione dell'industria indici mensili su base 2021, mercato di riferimento interno.

Arpa provvederà a monitorarne l'andamento con frequenza semestrale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART. 14 – TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- a) "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
- b) "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2026-2028¹ e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it; L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL [https](https://www.arpa.piemonte.it) e ben noti ad entrambi i contraenti.
- c) L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si

¹ [Prevenzione della corruzione | Arpa Piemonte](#)

impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dott.ssa Laura Erbetta
(firmato digitalmente)